

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE VALDERA

Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 19 dello Statuto dell'associazione "Comunità Energetica Rinnovabile Capannoli per la Valdera - ETS" e contiene le norme attuative per la vita sociale.

Nel seguito di questo regolamento verrà usata la dicitura "CER Valdera - ETS" per intendere Comunità Energetica Rinnovabile Capannoli per la Valdera - ETS.

Le modifiche al presente regolamento saranno approvate dall'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo.

Il regolamento è pubblicato sul sito internet www.comune.capannoli.pi.it nella sezione CER Valdera ETS e conservato in copia presso la sede legale dell'Associazione.

1. ARTICOLAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione opera all'interno dell'area nell'Area di Mercato Centro Nord, in particolare nel perimetro della cabina di trasformazione primaria individuata dal codice AC001E00587 e di eventuali altre cabine primarie nelle quali costituisce delle Configurazioni per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

L'Associazione individua, con delibera del Consiglio Direttivo, la figura del Soggetto Referente, persona fisica o giuridica, a cui viene demandata la gestione tecnica e amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio.

Il legale rappresentante dell'Associazione è il referente nei confronti del GSE al fine dell'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa. Il Consiglio Direttivo, con opportuno provvedimento, può individuare un referente diverso, che abbia caratteristiche di comprovata capacità ed esperienza.

L'Associazione può costituire una o più Configurazioni per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso all'interno di una o più cabine primarie nell'ambito della propria Area di Mercato, così come individuate dal GSE in base al decreto ARERA del 29 dicembre 2022.

Le singole Configurazioni di Autoconsumo afferenti all'Associazione includono al loro interno tutti gli associati del territorio di appartenenza. Ai fini della migliore organizzazione dell'attività, ciascuna Configurazione nomina un Coordinatore e può costituire un Comitato di Partecipazione di al massimo 5 membri che assicuri il coordinamento degli associati e che costituisca lo strumento operativo dell'Associazione in quello specifico ambito territoriale.

Il Coordinatore, o Comitato di partecipazione qualora costituito, opera in stretto rapporto con il Consiglio Direttivo e ne è espressione nei rapporti anche con i soggetti esterni presenti sul territorio.

L'Associazione è mandataria di tutti gli associati per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e riceve dal GSE gli importi derivanti dalla tariffa incentivante e del contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata (d'ora innanzi "contributi").

Il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina di uno o più gruppi di lavoro, per specifici ambiti di attività dell'Associazione. I gruppi di lavoro sono uno strumento consultivo del Consiglio Direttivo e

possono istruire atti di loro competenza e presentare proposte al Consiglio Direttivo, nonché partecipare alle riunioni dell'organo, su invito del Presidente. Di norma i gruppi di lavoro sono coordinati da un componente del Consiglio Direttivo.

Nessuno degli incarichi dell'associazione dà diritto ad indennità o remunerazioni. Sulla base di apposita delibera del Consiglio Direttivo possono essere effettuati rimborsi per le spese sostenute nello svolgimento delle attività richieste dall'associazione.

2. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ASSOCIATI

Secondo quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto, possono essere ammessi all'interno dell'Associazione e pertanto hanno diritto di far parte della CER tutti i soggetti aventi un punto di connessione alla rete elettrica all'interno di una delle cabine primarie in cui opera l'Associazione, ed aventi i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di comunità energetiche rinnovabili.

L'ammissione a socio prescinde da qualsiasi pregiudizio di sesso, nazionalità, estrazione sociale, confessione religiosa o ideologia politica.

Allo scopo di mantenere un bilanciamento ottimale fra l'energia prodotta e quella autoconsumata, al fine di garantire il massimo beneficio economico per tutta la Comunità, l'Associazione regola le modalità di ingresso e di uscita dalla CER.

Al fine di garantire l'equilibrio fra produzione e autoconsumo, l'Associazione, sentiti i referenti delle varie configurazioni, può determinare periodicamente il numero massimo degli associati semplici consumatori ammissibili a ciascuna Configurazione, sulla base del calcolo stimato della massima energia condivisibile prodotta dagli impianti di cui dispone.

2.1 Domanda di ammissione

L'ingresso nella CER Valdera - ETS avviene esclusivamente previa manifestazione d'interesse inviata tramite PEC all'indirizzo cervaldera@pec.it, con oggetto: "Manifestazione d'interesse adesione CER Valdera - ETS".

La PEC deve contenere: dati anagrafici/fiscali, POD, breve profilo. Entro 15 giorni lavorativi, il Consiglio Direttivo valuta la pre-approvazione. Se pre-approvato, il richiedente riceve via PEC:

- Modulo di adesione ufficiale;
- Statuto e Regolamento;
- Richiesta dei seguenti documenti:
 - Copia documento d'identità (o visura camerale per persone giuridiche)
 - Autocertificazione POD e consumi storici (ultimi 12 mesi)
 - Copia contratto di fornitura energia elettrica in essere
 - Dati catastali dell'immobile (se produttore o con punto di connessione)
 - Eventuale certificazione ISEE (per graduatoria vulnerabili)
 - Eventuale documentazione medica per ausili sanitari (se applicabile)

Il richiedente reinvia il modulo firmato digitalmente con i documenti allegati entro 30 giorni.

Le nuove domande di ammissione vengono esaminate, di norma, ogni sei mesi: entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ogni anno. Questo per mantenere il bilanciamento ottimale fra l'energia prodotta e quella autoconsumata all'interno di ciascuna delle configurazioni attivate nell'ambito della CER.

I nuovi associati sono tenuti al versamento di una quota d'ingresso una tantum pari a € 200,00 (duecento/00), da effettuarsi entro 30 giorni dall'approvazione della domanda di ammissione. A partire dall'anno successivo, è dovuta una quota associativa annuale di € 20,00 (venti/00), da versarsi entro 31 marzo di ogni anno per coprire la quota dell'anno corrente. Tali quote sono destinate a coprire i costi amministrativi e operativi dell'Associazione e non sono rimborsabili. Le quote non costituiscono in alcun caso utile distribuibile e sono conformi all'Art. 6 dello Statuto.

Al fine di garantire le finalità sociali dell'Associazione, qualora il consumo stimato dal numero di associati consumatori superi la capacità di produzione di energia della configurazione, l'associazione compila una graduatoria di ammissibilità secondo i seguenti criteri:

- a) presenza all'interno del nucleo familiare di persone fragili che necessitano di ausili tecnico/sanitari alimentati da energia elettrica
- b) reddito ISEE del nucleo familiare
- c) numerosità del nucleo familiare
- d) eventuali segnalazioni da parte dei servizi sociali comunali

Sull'ammissione a socio decide il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla chiusura della finestra semestrale successiva alla presentazione della domanda. In caso di non ammissione, il Consiglio Direttivo fornisce adeguata motivazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di diniego, il richiedente può presentare appello all'Assemblea in forma scritta presentando le controdeduzioni alle motivazioni del Consiglio Direttivo. L'Assemblea si pronuncia nella prima sessione utile e comunque non oltre 90 giorni.

Entro 10 giorni dalla comunicazione di ammissione, l'associato è tenuto a versare la quota associativa relativa alla prima annualità.

Sono esclusi dal versamento della quota i soci fondatori.

2.2 Diritti e doveri dell'Associato

Secondo quanto disposto dall'art. 7 dello Statuto, sono Associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Gli associati sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali (intese come enti locali), comprese le amministrazioni comunali che scelgono di partecipare volontariamente all'Associazione condividendone gli scopi e le finalità, con le limitazioni previste dalla normativa vigente e dallo Statuto.

Gli associati devono essere titolari di almeno un punto di connessione alla rete elettrica ubicato nell'area ricadente all'interno di una delle cabine primarie in cui opera l'Associazione.

Gli associati danno mandato alla Comunità Energetica, o al Soggetto Referente da essa individuato, per la richiesta al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.

Nel caso di realizzazione di impianti di proprietà, l'associato rimane titolare della riscossione del Ritiro Dedicato (RID), corrispettivo unitario pari alla somma della tariffa di trasmissione per le utenze in bassa tensione riconosciuto dal GSE per la vendita dell'energia in eccesso rispetto all'autoconsumo diffuso nell'ambito della CER.

Ogni associato informa tempestivamente l'associazione, se titolare di impianti di energia rinnovabile già in esercizio, della data della loro entrata in esercizio, della potenza e di ogni altra caratteristica tecnica significativa informandola inoltre di eventuali nuovi progetti di impianti che intende realizzare. Se compatibili con le norme vigenti, tali impianti confluiscono automaticamente

nella Configurazione di Energia Rinnovabile dell'area territoriale afferente alla cabina primaria di riferimento.

2.3 Recesso

Ogni associato potrà recedere dall'Associazione, secondo quanto previsto dall' articolo 9) dello Statuto .

La comunicazione di recesso deve essere inviata al Consiglio Direttivo con un preavviso di sei (6) mesi mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione. Il recesso dell'Associato può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione ad eventuali investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Al fine di garantire la stabilità dell'Associazione e delle diverse Configurazioni di Autoconsumo, il recesso sarà effettivo a partire dall'ultimo giorno dell'anno in corso alla data di ricezione della CER della comunicazione di recesso.

Gli associati che, per la realizzazione degli impianti di produzione, hanno avuto accesso a contributi in conto capitale a sostegno delle Comunità Energetiche, si impegnano a non recedere dall'Associazione per 10 anni successivi all'attivazione di tali impianti. In caso di recesso entro i 10 anni, l'associato produttore che abbia beneficiato di contributi in conto capitale per il sostegno alle CER è tenuto al pagamento di un corrispettivo pari a 1/10 del contributo ricevuto, moltiplicato per il numero di anni mancanti al raggiungimento del decimo anno.

3. UTILIZZO DEI BENEFICI PROVENIENTI DAL SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE E INCENTIVAZIONE DELL'ENERGIA CONDIVISA

La contabilità relativa ai contributi è mantenuta separata per ogni configurazione e per le due tipologie di contributo (tariffa incentivante e contributo per la valorizzazione). I contributi derivanti sono destinati alla copertura dei costi gestionali dell'Associazione e per il perseguimento degli scopi dell'Associazione tramite le attività previste dall'art. 4 dello Statuto. Fra i costi gestionali rientrano, a titolo di esempio: costi di organizzazione, gestione amministrativa e sviluppo, costi di manutenzione degli impianti di produzione, costi di remunerazione degli investimenti per la realizzazione degli impianti di produzione.

I costi gestionali sono ripartiti tra le diverse configurazioni attive proporzionalmente ai contributi quantificati per ciascuna. Sottratti i costi gestionali, i contributi rimanenti di ogni configurazione sono utilizzati per attività aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione e per la ripartizione fra gli associati allo scopo di contenimento dei costi per l'energia.

Nello specifico, vengono individuate le seguenti linee strategiche per l'impiego delle risorse dell'Associazione:

- costituzione di un fondo per il sostegno alle fasce di popolazione in condizioni di povertà energetica, a cui viene destinato il 10% della quota annuale dei ricavi, al netto dei costi gestionali
- costituzione di un fondo specifico per il cofinanziamento di interventi di riqualificazione energetica degli edifici destinati ad abitazione principale degli associati, a cui viene destinato il 10% della quota annuale dei ricavi, al netto dei costi gestionali

L'associazione individua, nell'ambito delle proprie attività e in accordo con i comuni associati, le modalità e gli strumenti attuativi di tali linee strategiche, definendo le tempistiche e i criteri per l'assegnazione di tali risorse.

L'Associazione definisce ogni anno un budget di spesa, sulla base dei ricavi ipotizzati, in cui prevedere attività finalizzate al consolidamento e allo sviluppo della CER, quali:

- informazione agli associati e alla popolazione in relazione alle opportunità legate alla transizione energetica e alla partecipazione alla CER
- attivazione di nuovi servizi a beneficio degli associati funzionali allo sviluppo della CER nell'ambito delle attività consentite dalla normativa e dallo Statuto
- iniziative ricadenti nei territori in cui ricadono le configurazioni di autoconsumo attivate promosse dall'associazione o da soggetti pubblici e/o privati, che rientrano nello scopo sociale

La proposta di budget è predisposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea.

Annualmente, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, attestare le uscite relative alle spese gestionali, agli accantonamenti per i fondi sopra menzionati e alle altre voci di costo, viene definita la quota rimanente, da ripartire fra i membri della comunità a titolo di contenimento dei costi energetici.

I criteri secondo i quali effettuare la ripartizione sono i seguenti:

1) la quota di introiti relativa a partite diverse rispetto alla tariffa incentivante per l'autoconsumo diffuso e al contributo ARERA viene ripartita in misura uguale fra tutti i partecipanti (quota da ripartire = incassi extra TIP e ARERA / totale incassi)

2) il 30% degli introiti derivanti dal TIP e dal contributo ARERA agli associati produttori (una quota piccola, dato che già beneficiano dello sconto in bolletta, del RID e della possibilità di accedere a contributi in conto capitale grazie alla CER), fino ad un massimo di 500 €/anno

3) il 50% degli introiti derivanti dal TIP e dal contributo ARERA agli associati consumatori, di cui:

- $\frac{2}{3}$ ai consumatori domestici e di altre tipologie per carichi di consumo fino a 3 kW, fino ad un massimo di 150 €/anno (300 €/anno nel caso di consumatori domestici impossibilitati a realizzare impianti propri, da attestare tramite dichiarazione asseverata dal referente tecnico della CER)
- $\frac{1}{3}$ alle altre tipologie di consumatori, fino ad un massimo di 1.000 €/anno (3.000 €/anno nel caso di enti pubblici)

4) il restante 20% degli introiti derivanti dal TIP e dal contributo ARERA ripartito in misura proporzionale all'autoconsumo di ciascun associato (ad. esempio, fatto 100 l'autoconsumo collettivo, chi ha consumato più energia durante la produzione da fonte rinnovabile ha diritto, in proporzione, ad un maggior valore rispetto a chi ne ha consumato di meno) . La volontà di questa norma è quella di favorire un consumo "responsabile" durante la produzione di energia da fonte rinnovabile.

Le quote saranno erogate solo in presenza di una chiusura di bilancio positiva in misura non inferiore a 10.000 euro e partire dal terzo anno di attività, con frequenza annuale, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo. Qualora il bilancio annuale chiuda con un avanzo inferiore a 10.000 euro, tale importo verrà sommato a quello dell'anno successivo.

La prima ripartizione verrà effettuata tenendo conto dei primi tre bilanci dell'Associazione, dopo l'approvazione del bilancio relativo alla terza annualità.

Il referente di ogni configurazione, ovvero l'Associazione stessa, assicura completa e adeguata informativa a tutti i membri facenti parti delle medesime configurazioni, sull'ammontare e sull'utilizzo dei contributi.

In nessun caso l'Associazione provvede alla ripartizione di utili fra i propri membri.

4. MEZZI DI COMUNICAZIONE

L'Associazione utilizza i seguenti strumenti informatici per comunicare e promuoversi:

- Sito web ufficiale
- Canali social ufficiali
- Posta elettronica certificata (PEC)

- Indirizzo email

I principali canali di comunicazione dell'Associazione sono il sito web, i canali social e la PEC ufficiali.

Tutti i moduli necessari all'interazione degli associati con gli organi della Associazione dovranno essere predisposti dal Consiglio Direttivo e messi a disposizione sul sito web ufficiale tramite appositi format di compilazione ed invio.

Le informazioni degli organi della Associazione verso gli associati, relative alle attività della Associazione, ai documenti ufficiali, nonché alle convocazioni degli organi, saranno pubblicate sul sito web e inviate via email.

Le comunicazioni ufficiali fra gli organi dell'Associazione e i gli associati, riguardanti questioni personali, dovranno avvenire tramite l'utilizzo di PEC o raccomandata A/R, pena la loro invalidità. Le comunicazioni tramite indirizzo mail e/o con altri mezzi sono da ritenersi a scopo di supporto supplementare.

Il sito web è uno degli strumenti principali con cui l'Associazione intende pubblicizzare la sua azione e tenere contatti con gli associati. È cura del Direttivo, o di membri opportunamente designati da esso, gestire ed aggiornare i contenuti del sito internet dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è responsabile di tutti gli strumenti mediatici (Internet, posta elettronica, social, etc.), ne possiede le password di accesso, è amministratore di tali strumenti e ne modera i contenuti e le discussioni. Tale responsabilità può essere delegata dal Direttivo ad un soggetto esterno all'organo.

5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nel rispetto della normativa sulla conservazione dei dati personali (D.Lgs. D.Lgs. 101/2018) i dati personali degli associati sono raccolti esclusivamente ai fini della partecipazione attiva alla Comunità Energetica e conservati con strumenti analogici e digitali fino al termine del rapporto associativo.

Il titolare del trattamento è l'Associazione nella persona del legale rappresentante presidente.

I dati personali dei soci saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno e non verranno forniti a terze parti in alcun caso, ad eccezione delle Pubbliche Autorità alle quali, su richiesta, dovranno essere forniti per gli scopi previsti dalla legge.